



Consulenza Fiscale, Societaria e del Lavoro

Fabio Franchellucci
Dottore commercialista
Revisore Contabile

Marco De Sossi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente del Lavoro

Collaboratori:
Dott. ssa Annalaura Majolino
Cons. del Lavoro
Rag. Daniele Randazzo
Contabile
Rag. Jessica Micci
Segreteria

Circolare Novembre 2018

Oggetto: Rottamazione TER

Gentili Clienti,

L'art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 reitera la Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta "rottamazione-ter").

Chi intende aderire alla cosiddetta "rottamazione-ter" pagherà l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Rispetto alle precedenti "Definizioni" prevede importanti novità a favore del contribuente in particolare:

- **un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute:** 10 rate consecutive di pari importo ripartite in 5 anni, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019);
- **un tasso di interesse ridotto:** definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta "rottamazione-ter") è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.



Consulenza Fiscale, Societaria e del Lavoro

Fabio Franchellucci
Dottore commercialista
Revisore Contabile

Marco De Sossi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente del Lavoro

Collaboratori:
Dott. ssa Annalaura Majolino
Cons. del Lavoro
Rag. Daniele Randazzo
Contabile
Rag. Jessica Micci
Segreteria

Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:

- alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Coloro, infatti, che non pagheranno le rate scadute entro il 7 dicembre non potranno più aderire alla Definizione agevolata 2018.

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione”:

- di accoglimento della domanda contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
- di eventuale diniego.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”), non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:

- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018 prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Studio De Sossi - Franchellucci